

**Quesito n. 236, COA di Siracusa**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*Il COA di Siracusa chiede di sapere se sussista incompatibilità tra l'iscrizione nell'albo degli avvocati e l'iscrizione nell'albo degli ingegneri in relazione a un avvocato che – già iscritto all'ordine degli ingegneri – si sia iscritto nell'Albo degli avvocati a far data dal 1990.*

L'incompatibilità tra l'iscrizione all'Albo degli ingegneri e l'iscrizione nell'Albo degli avvocati è stata ribadita, da ultimo, nel parere n. 36/2025. D'altra parte, come ritenuto, tra gli altri, anche nel parere n. 68/2021:

“Come espressamente previsto dall'articolo 18, lettera a) della legge n. 247/12 e ribadito da Cass., SS. UU., sent. n. 26996/2016 è consentita unicamente [...] la contemporanea iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro. Al di fuori di tali ipotesi tassativamente previste dalla legge, resta preclusa all'avvocato la possibilità di contemporanea iscrizione in altri Albi.”

Nei medesimi termini è resa la risposta al quesito.

**Quesito n. 237, COA di Forlì-Cesena**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*Il COA di Forlì Cesena chiede di sapere se e con quali modalità sia possibile, per un cittadino comunitario (Grecia) residente in Italia, in possesso di una laurea in Giurisprudenza conseguita nel paese di origine, quindi con laurea rilasciata da un paese comunitario, iscriversi al registro dei praticanti.*

La risposta al quesito è resa nei termini seguenti.

Sussiste nella specie il requisito relativo alla cittadinanza, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge n. 247/12. Pertanto, l'iscrizione è consentita previo riconoscimento del titolo di laurea conseguito all'estero da parte di un'università della Repubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 148/2002, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.

**Quesito n. 238, COA di Vicenza**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*Il COA di Vicenza chiede di sapere se l'avvocato possa inviare al cliente, dietro sua richiesta, la corrispondenza riservata, intercorsa con il Collega che assiste la controparte, nel momento in cui tale corrispondenza riservata sia stata prodotta dal Legale di controparte in altro giudizio successivo, ove il cliente sia assistito da altro Avvocato.*

Alla luce della formulazione del quesito, la fattispecie appare disciplinata dall'articolo 48, comma 3 del Codice deontologico forense, a mente del quale “L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza di cui al comma 1”, vale a dire la “corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte”. Tuttavia, la medesima disposizione prevede che “qualora venga meno il mandato professionale” l'avvocato può consegnare detta corrispondenza “al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza”.

Nei medesimi termini è reso il parere.

**Quesito n. 239, COA di Perugia**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*Il COA di Perugia inoltra comunicazione proveniente da un iscritto all'Albo, che chiede chiarimenti in merito alla posizione di altro iscritto – nominativamente indicato – in relazione alla sussistenza della causa di incompatibilità derivante dall'esercizio di altra attività professionale.*

Il quesito è inammissibile, in quanto contiene l'indicazione nominativa del soggetto interessato (cfr. Comunicazione ai COA sulla formulazione dei quesiti del 22 maggio e del 11 ottobre 2023).

**Quesito n. 242, Avv. Emilia Volpentesta**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*L'avv. Emilia Volpentesta, componente dell'ufficio contenzioso della Polizia locale del Comune di San Donato Milanese, formula quesito in merito al proprio potere di firmare gli atti conclusivi da inviare innanzi alle autorità giudiziarie ordinarie.*

Il quesito è inammissibile in quanto proveniente da soggetto non legittimato (cfr. Comunicazione ai COA sulla formulazione dei quesiti del 22 maggio e del 11 ottobre 2023). L'interessata potrà utilmente rivolgersi al proprio COA di iscrizione.

**Quesito n. 243, Istituto scolastico "Don Roberto Malgesini"**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*Il dirigente dell'istituto scolastico "Don Roberto Malgesini" formula quesito in merito alla posizione di una iscritta nell'albo degli avvocati, che ha presentato istanza di assunzione in qualità di docente nella scuola primaria.*

Il quesito è inammissibile in quanto proveniente da soggetto non legittimato e recante l'indicazione nominativa della persona interessata (cfr. Comunicazione ai COA sulla formulazione dei quesiti del 22 maggio e del 11 ottobre 2023).

**Quesito n. 245, COA di Terni**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*Il COA di Terni formula due quesiti in relazione all'interpretazione dell'articolo 2, comma 3, lettera b) della legge n. 247/12. Chiede di sapere, in primo luogo, se sia consentita l'iscrizione nell'albo – come Professore universitario di ruolo dopo cinque anni di insegnamento in materie giuridiche – di un docente che abbia insegnato per il periodo indicato nella norma presso una Università Popolare consociata con la Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (CNUPI). In secondo luogo, chiede di sapere se sia necessario che il docente sia di ruolo con contratto a tempo indeterminato e se l'incarico di Direttore del Dipartimento di Diritto Canonico per il periodo di cinque anni sia equiparabile alla docenza nella medesima materia ai fini dell'iscrizione di diritto nell'Albo.*

La risposta è resa nei termini seguenti.

Ai fini dell'iscrizione di diritto prevista dalla disposizione richiamata nel quesito, è necessaria la contemporanea sussistenza dei due requisiti previsti dalla medesima e cioè l'appartenere ai ruoli di una Università e di essere stato titolare per cinque anni di un insegnamento in materie giuridiche.

In relazione alla fattispecie di cui al quesito, si osserva che l'insegnamento presso Università popolari non configura l'insegnamento quale docente di ruolo nelle Università; e che parimenti le funzioni di Direttore del Dipartimento non possono essere considerate equipollenti all'insegnamento, ai fini della legge professionale forense.

**Quesito n. 246, COA di Crotone**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*Il COA di Crotone chiede di sapere se sia possibile stipulare convenzioni finalizzate all'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense con università telematiche che non abbiano sede nel circondario dell'Ordine o comunque nel territorio regionale ovvero che abbiano sedi distaccate o locali nel suddetto territorio.*

Ad analogo quesito del medesimo COA è stata data risposta con il parere n. 40/2024, inviato al richiedente e reperibile all'indirizzo [www.codicedeontologico-cnf.it](http://www.codicedeontologico-cnf.it).

Dalla risposta e dai precedenti in essa richiamati si evince con chiarezza che, ai fini della stipula delle convenzioni, il requisito della prossimità territoriale è inderogabile.

**Quesito n. 247, COA di Livorno**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*Il COA di Livorno formula quesito in merito all'interpretazione dell'articolo 5, comma 4 del d.m. n. 70/2016, secondo il quale "Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti."*

Come correttamente prospettato dal COA rimettente, la disposizione evocata configura una eccezione alla disciplina generale dell'interruzione del tirocinio e, in particolare, autorizza una sospensione legale del tirocinio "anticipato" per due anni, allo scadere dei quali – in caso di mancato conseguimento del titolo di laurea – il praticante potrà richiedere una ulteriore interruzione per un periodo non superiore a sei mesi, scaduto infruttuosamente il quale dovrà procedersi alla cancellazione dal registro, e "il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti"

**Quesito n. 248, COA di Vicenza**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*Il COA di Vicenza formula richiesta di parere in relazione alla prassi seguita dal locale Tribunale in merito alla gestione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.*

Riferisce in particolare il COA – allegando la pertinente modulistica rilasciata dagli uffici competenti – che il Tribunale richieda, in aggiunta alle ordinarie indicazioni in relazione al reddito, anche l'allegazione – in caso di mancata percezione di assegni di mantenimento o

assegni familiari – di “documentazione comprovante i seri tentativi compiuti per recuperare il credito”.

L'articolo 79, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 115/2002, nel disciplinare i requisiti dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevede che la stessa debba essere corredata da una “una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato [...] attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76”. L'articolo 76, a sua volta, indica quali sono i redditi rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: a) fissando un limite massimo di reddito rilevante (comma 1); b) indicando i criteri di computo in relazione al reddito degli altri componenti della famiglia (comma 2); c) prevedendo che si tenga conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (comma 3); d) individuando i casi in cui si tiene conto del solo reddito personale (comma 4) e infine e) i casi di deroghe ed esenzioni (commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*).

Non si rinvengono dunque, nella formulazione delle disposizioni richiamate, elementi che giustificano la richiesta di documentazione ulteriore e, segnatamente, la prova di essersi attivati per il recupero del credito. Come opportunamente evidenziato dal COA rimettente, peraltro, l'imposizione di un onere probatorio atipico e non previsto dalla normativa applicabile rischia di pregiudicare, in concreto, il tempestivo esercizio del diritto di difesa.

**Quesito n. 249, COA di Chieti**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*Il COA di Chieti chiede di sapere se l'avvocato possa rendere testimonianza sui soli fatti accaduti durante una stipula di atti societari, conosciuti nella veste di mero procuratore ad negotia, non inerenti all'attività professionale difensiva ma consulenziale.*

La fattispecie oggetto del quesito è disciplinata dall'articolo 51, comma 1 del Codice deontologico, a mente del quale “L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti”.

Fermo restando che, trattandosi di materia deontologica, è dirimente la valutazione del caso concreto, in via di principio deve essere valutata la concreta portata del principio nel caso in esame, specie con riguardo al tipo di attività prestata dall'avvocato in sede di stipula e al nesso tra tale attività e il giudizio successivamente instaurato. La formulazione del quesito – unitamente alla sua natura deontologica (come tale suscettibile di seguito in sede giurisdizionale) - non consentono ulteriori considerazioni nel merito.

**Quesito n. 250, COA di Potenza**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*Il COA di Potenza chiede di sapere se possa essere nominato quale componente di un collegio consultivo tecnico (art. 215 del d. lgs. n. 36/2023, cd. codice dei contratti pubblici) l'avvocato che abbia assistito l'operatore economico che intenda designarlo nelle fasi di gara e nei giudizi che sono scaturiti e che continua ad assisterlo e difenderlo in ulteriori controversie.*

Funzione del collegio consultivo tecnico – ai sensi dell’articolo 215 del richiamato codice dei contratti pubblici – è quella di “prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti in modo da garantire l’indipendenza di giudizio e valutazione”.

L’Allegato V.2 del medesimo codice – recante “Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico” – disciplina, all’articolo 2 comma 3, i requisiti e le incompatibilità in relazione alla nomina del collegio. Per quel che qui rileva, occorre ricordare che la disposizione da ultimo richiamata prevede che non possa essere nominato quale componente del collegio:

- a) alla lettera a) chi si trovi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 16 del codice dei contratti pubblici (e dunque, in particolare, chi abbia “direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”, così l’articolo 16, comma 1);
- b) alla lettera b), chi abbia svolto “per l’operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell’esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l’attività sia stata svolta nell’ambito di organi collegiali consiliari”;
- c) alla lettera c), con riferimento specifico al presidente del collegio, chi abbia “svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell’affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti”;
- d) alla lettera d), chi abbia svolto l’incarico di consulente tecnico d’ufficio.

Da un lato, dunque, l’azione del CCT è ispirata all’indipendenza di giudizio e di valutazione; d’altra parte – e con la sola esclusione del Presidente – le disposizioni relative alla incompatibilità, e in particolare la lettera b), non fanno riferimento esplicito all’assistenza e alla consulenza legale.

D’altro canto, a seguito delle modifiche al codice dei contratti pubblici recate dal d.lgs. n. 209/2024 è ormai esplicitamente previsto che “giuristi” – e dunque anche avvocati – possano far parte del CCT.

Dunque, le ipotesi di incompatibilità appena rassegnate si applicano ora anche all’avvocato che faccia parte del CCT. Alla luce di quanto precede, deve pertanto concludersi che - in astratto, e fatta salva la valutazione delle concrete circostanze del caso – l’avvocato versi nel potenziale conflitto di interessi di cui alla richiamata lett. a), perché in qualità di difensore dell’operatore economico non può essere certo imparziale e indipendente.

**Quesito n. 251, COA di Roma**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*Il COA di Roma chiede di sapere se possa essere rilasciato il certificato di compiuto tirocinio ad un praticante avvocato che abbia maturato, i requisiti previsti dalla I.P.F. in difetto di continuità e contestualità degli stessi, sussistendo una distanza temporale (nella specie di circa 20 mesi) tra la fine della pratica svolta presso lo studio professionale e la data di superamento della prova finale del corso obbligatorio, dovuta allo svolgimento degli ultimi due moduli del corso obbligatorio in un momento successivo rispetto alla fine del tirocinio presso lo studio.*

Come già ritenuto nel [parere n. 8/2025](#), la risposta può essere resa in termini positivi a condizione che il praticante sia rimasto iscritto nel Registro senza soluzione di continuità al fine di non perdere il beneficio degli effetti del periodo di pratica già svolto.

**Quesito n. 252, COA di Ferrara**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*Il COA di Ferrara chiede di sapere se sia obbligatorio per l'iscritto indicare – anche ai fini di cui al d.m. n. 47/2016 – un recapito di utenza telefonica fissa destinata allo svolgimento dell'attività professionale o se possa ritenersi sufficiente l'indicazione di un recapito di telefonia mobile, anche se coincidente con quello adibito a uso personale.*

La risposta è resa nei termini seguenti.

Nel dare attuazione – in parte qua - all'articolo 17 della legge n. 247/12, l'articolo 2, comma 1, lettera c) del d.m. n. 178/2016 (relativo alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri) prevede che nell'albo degli avvocati debba essere indicato, genericamente, un "recapito telefonico" dell'iscritto.

Parimenti, l'articolo 2, comma 2, lettera b) del d.m. n. 47/2016 (relativo all'accertamento dell'esercizio della professione) si riferisce in modo generico alla disponibilità, da parte dell'iscritto, di una "utenza telefonica", senza ulteriori specificazioni.

Per questi motivi, in mancanza di una disposizione che esplicitamente prescriva il possesso di una utenza telefonica fissa, si ritiene che ben possa l'iscritto possedere unicamente una utenza di telefonia mobile destinata all'esercizio della professione, pure quando coincidente con quella destinata a uso personale.

**Quesito n. 253, COA di Torino**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*Il COA di Torino formula quesito in merito alla correttezza sul piano deontologico della condotta dell'avvocato che registri una conversazione intercorsa con un collega e alla presenza di altre persone durante l'espletamento di una procedura esecutiva, senza il preventivo consenso e all'insaputa dei presenti, chiedendo se tale condotta possa ritenersi consentita, in deroga a quanto stabilito dall'art. 38 comma 2 del Codice Deontologico Forense, qualora la registrazione sia effettuata al solo scopo di dimostrare in giudizio la violazione del diritto di difesa del proprio assistito e la commissione di reati da parte di ufficiale giudiziario proibente l'accesso.*

Fermo restando che, trattandosi di materia deontologica, è dirimente la valutazione del caso concreto, sul punto si può rinviare – per una migliore disamina della fattispecie da parte del COA – ad alcune decisioni che precisano la portata del principio di cui all'articolo 38, comma 2 in base al quale la registrazione delle conversazioni con il collega è vietata.

Un primo risalente orientamento del CNF – cfr. la sent. n. 118/1995, secondo cui "non tutte le registrazioni magnetiche, effettuate da un avvocato all'insaputa dell'interlocutore, rappresentano una condotta scorretta e riprovevole sul piano deontologico; devono, infatti, ritenersi legittime quelle effettuate al fine di evitare un danno ingiusto al proprio cliente" – è stato successivamente meglio precisato dalla giurisprudenza.

Così, ad esempio e più di recente, CNF sent. n. 142/2024 ha chiarito che "pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che registri clandestinamente

un colloquio o una conversazione telefonica con un collega (art. 38 cdf)” precisando altresì che “tale illecito [...] può ritenersi scriminato solo in presenza di un pericolo concreto di commissione di un reato ovvero affinché non sia portato a compimento, e non certo allorché la registrazione stessa abbia -ex ante- meri fini perlustrativi”.

**Quesito n. 255, ASL Abruzzo 2**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*L'ASL Abruzzo 2 formula quesito in merito alla posizione del Dirigente dell'ufficio legale della medesima ASL, in relazione alla compresenza – in capo all'avvocato - di funzioni amministrative e di funzioni di assistenza legale.*

Il quesito è inammissibile, in quanto reca l'indicazione nominativa del soggetto interessato (cfr. Comunicazione ai COA sulla formulazione dei quesiti del 22 maggio e del 11 ottobre 2023).

**Quesito n. 257, COA di Pordenone**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*Il COA di Pordenone chiede di sapere se sia possibile l'utilizzo di una unica partita IVA da parte di due diversi avvocati senza che gli stessi abbiano costituito una associazione professionale ai sensi dell'art. 4 L.P., ma meramente – così come dagli stessi dichiarato – una "associazione fiscale allo scopo di evitare inutili duplicazioni contabili e fiscali", precisando che i professionisti dichiarano formalmente la medesima partita IVA ed utilizzano il Mod 5 persone fisiche per la comunicazione dei redditi a Cassa Forense.*

Il possesso di partita IVA non è condizione esplicitamente prevista dalla legge ai fini dell'iscrizione nell'Albo degli avvocati. Esso rileva, piuttosto, quale potenziale indicatore del carattere effettivo dell'esercizio della professione (articolo 2, comma 1, lettera a) del d.m. n. 47/2016) e si lega, sul piano deontologico, al rispetto del dovere di adempimento fiscale di cui all'articolo 16 del Codice deontologico forense.

Non risulta peraltro con chiarezza sufficiente dal quesito – né, d'altra parte, il Consiglio Nazionale Forense può essere chiamato a interpretare norme in materia fiscale – a quale titolo i due avvocati si avvalgano della medesima partita IVA, non essendo chiaro cosa debba intendersi per “associazione fiscale” e in cosa questa si differenzi dall'associazione professionale (che può essere titolare di partita IVA).

**Quesito n. 258, Corte d'Appello di Potenza**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*Il Presidente della Corte d'Appello di Potenza chiede di sapere se possa essere ammessa a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, nella sessione dell'anno 2025, una candidata che abbia conseguito il certificato di compiuta pratica in data antecedente al 2007 e che, successivamente, abbia infruttuosamente sostenuto l'esame nelle sessioni del 2007 e del 2011.*

Ai fini della risposta al quesito rileva unicamente chiarire quale sia la validità temporale del certificato di compiuta pratica ottenuto prima del 2007 (e, quindi, prima dell'entrata in vigore della legge n. 247/12).

Orbene, ai sensi dell'ordinamento forense previgente, né l'articolo 10 del r.d. n. 37/1934 né l'articolo 9 del D.P.R. n. 101/1990 prevedevano limiti di validità temporale del certificato di compiuta pratica. Ne consegue che la candidata possa essere ammessa a sostenere l'esame.

**Quesito n. 259, COA di Bologna**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*Il COA di Bologna chiede di sapere se possa rimanere iscritto nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici l'avvocato che sia stato temporaneamente comandato dal proprio datore di lavoro a ricoprire l'incarico di dirigente dell'ufficio legale di altro ente, con l'esclusione di attività di difesa in sede giurisdizionale.*

Si deve osservare, preliminarmente, che – sul piano meramente formale – il comando presso altra amministrazione non determina il venir meno del rapporto con l'amministrazione che dispone il comando.

Si tratta dunque di verificare se, e in che termini, la fattispecie del comando incida sul vincolo di esclusività nella trattazione degli affari legali dell'ente di appartenenza, prescritta dall'articolo 23 della legge professionale forense.

Nel parere n. 37 del 17 ottobre 2022 (che richiama sul punto il parere n. 21/2013) si è ritenuto – in relazione alla creazione di un ufficio legale comune a più enti – che l'adozione di tale formula organizzativa non potesse far venir meno il vincolo di esclusività, sicché gli avvocati – pur destinati all'ufficio legale comune – avrebbero dovuto continuare a svolgere la loro attività “sempre e solo, come vuole la disciplina dell'ordinamento forense, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell'ente da cui dipendono”.

Facendo buon governo di tali principi, lo stesso deve dirsi, pertanto, anche per l'avvocato comandato presso altro ente.

**Quesito n. 263, Avv. Tiziana Pirone**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*L'avv. Tiziana Pirone formula quesito in merito alla legittimità della richiesta, rivolta dal Tribunale di Civitavecchia ai professionisti già iscritti nell'elenco dei delegati alle vendite, di versare la tassa di concessione governativa di euro 168,00.*

Il quesito è inammissibile, in quanto proveniente da soggetto non legittimato (cfr. Comunicazione ai COA sulla formulazione dei quesiti del 22 maggio e del 11 ottobre 2023). Si segnala tuttavia, in argomento, il [parere n. 24 del 22 marzo 2024](#), liberamente consultabile all'indirizzo [www.codicedeontologico-cnf.it](http://www.codicedeontologico-cnf.it).

**Quesito n. 244, COA di Venezia**  
**Parere 17 febbraio 2026**

Il COA di Venezia chiede di sapere “Se l'avvocato specialista possa decidere di rinunciare per motivi svincolati dal limite massimo di cui all'art. 6 comma 3, con facoltà di rinnovo della domanda anche senza che sia decorso il termine di cui al combinato disposto di cui all'articolo 12 ultimo comma e articolo 6 comma 2 lettera c), ed in caso positivo quale sia l'ente destinatario della relativa istanza di cancellazione; se l'attività di insegnamento nella

*materia di specializzazione quale professore universitario a contratto possa considerarsi utile e valida ai fini della formazione specialistica finalizzata al mantenimento del titolo”.*

La risposta è resa nei termini seguenti.

Con il primo quesito viene chiesto “*Se l’avvocato specialista possa decidere di rinunciare per motivi svincolati dal limite massimo di cui all’art. 6 comma 3, con facoltà di rinnovo della domanda anche senza che sia decorso il termine di cui al combinato disposto di cui all’articolo 12 ultimo comma e articolo 6 comma 2 lettera c), ed in caso positivo quale sia l’ente destinatario della relativa istanza di cancellazione”.*

L’art. 3, comma 1, del d.m. 144 del 2015 e ss. ii. e mm. stabilisce che l’avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due settori di specializzazione. Il dato testuale porta a ritenere che qualora il titolo di specialista sia stato conseguito in due tra i settori di specializzazione di cui al medesimo art. 3, l’avvocato possa sempre rinunciare ad uno di essi. Tale opzione interpretativa si ritiene debba valere anche qualora il titolo di specialista sia stato conseguito in un solo settore di specializzazione. Conforta la detta interpretazione la formulazione dell’art. 6, comma 3, del citato d.m. 144 del 2015 e ss. ii. e mm. che disciplina il caso in cui l’avvocato, già riconosciuto specialista in uno o due settori di specializzazione, rinunci anche solo ad uno di essi per conseguire la specializzazione in un altro tra i settori di specializzazione di cui all’art. 3, comma 1, del d.m. citato. L’avvocato, dunque, può sempre rinunciare al riconoscimento del titolo di specialista anche qualora sia riconosciuto tale in un solo settore di specializzazione.

Qualora l’avvocato sia stato riconosciuto specialista in un solo settore di specializzazione, ed espressamente rinunci ad esso, perde il titolo. In questo caso il titolo potrà essere conseguito nuovamente secondo le modalità stabilite dall’ art. 6 del d.m. citato. Qualora sia stato riconosciuto specialista in due settori di specializzazione e rinunci ad uno solo di essi, l’avvocato non perde il titolo nel settore di specializzazione a cui non ha rinunciato. Sia nell’uno che nell’altro caso, l’avvocato può sempre presentare una nuova domanda per il riconoscimento del titolo di avvocato di specialista ai sensi del citato art. 6 dovendo comunque dimostrare la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla medesima disposizione e nel rispetto del limite di cui al comma 3 del medesimo art. 6.

La rinuncia su base volontaria può sempre essere richiesta ad istanza di parte secondo le seguenti modalità: l’istanza deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che tiene l’elenco di cui all’art. 5 del d.m. cit.. Il Consiglio dell’Ordine, senza indugio, trasmette l’istanza al Consiglio Nazionale Forense che delibera ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.m. citato.

Al caso della rinuncia al titolo di avvocato specialista è assimilabile, dal punto di vista procedimentale, quello della cancellazione volontaria dall’elenco. Quindi anche in caso di cancellazione volontaria dall’elenco di cui all’art. 5 del d.m. cit., l’istanza deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che tiene l’elenco di cui all’art. 5 del d.m. cit. Il Consiglio dell’Ordine, senza indugio, trasmette l’istanza al Consiglio Nazionale Forense che delibera ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.m. citato.

Con il secondo quesito viene chiesto: “*Se l’attività di insegnamento nella materia di specializzazione quale professore universitario a contratto possa considerarsi utile e valida ai fini della formazione specialistica finalizzata al mantenimento del titolo”.*

La risposta è resa nei seguenti termini.

L’art. 9, comma 1, del d.m. 144 del 2015 e ss. ii. e mm. stabilisce che “*1. L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5, dichiara e documenta*

*al consiglio dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.”.*

L'art. 10, comma 2, del d.m. cit. “2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.”.

Il combinato disposto delle due citate previsioni conduce ad escludere che l'attività di insegnamento nella materia di specializzazione quale professore universitario a contratto possa considerarsi utile e valida ai fini della formazione specialistica finalizzata al mantenimento del titolo.

**Quesito n. 254, Comune di Eboli  
Parere 17 febbraio 2026**

*Il Comune di Eboli formula quesito in merito alla gestione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati dipendenti dell'ente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 23 della legge n. 247/12, con particolare riferimento all'uso dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Consiglio dell'Ordine ovvero all'uso dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio, ciò che assicurerebbe un flusso centralizzato di comunicazioni, anche evitando l'eventuale uso promiscuo (personale/istituzionale) dell'indirizzo di posta elettronica certificata.*

La risposta è resa nei termini seguenti, esclusivamente in relazione ai profili rilevanti per l'ordinamento forense.

Ai sensi dell'articolo 23 della legge professionale forense, l'avvocato dipendente di ente pubblico è iscritto in apposito elenco speciale ed esercita la professione forense esclusivamente nella “trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente”. Pertanto, al di fuori da tale ambito l'avvocato dipendente di ente pubblico non può esercitare la professione.

Allo stesso tempo, in sede di iscrizione nell'elenco speciale l'avvocato è tenuto a comunicare al COA di appartenenza un indirizzo di posta elettronica certificata (artt. 1 e 2 del d.m. n. 178/2016) dedicato all'esercizio della professione. Tale indirizzo deve essere personale e non può, quindi, essere attribuito in via generica all'ufficio cui il professionista appartiene.

**Quesito n. 261, COA di Pescara  
Parere 17 febbraio 2026**

*Il COA di Pescara chiede di sapere se il verbale dell'incontro di mediazione possa essere sottoscritto analogicamente dalla parte che ha partecipato in presenza all'incontro e digitalmente dalla parte collegata da remoto, deve risponderci in senso negativo.*

La risposta è resa nei termini seguenti.

A seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 149/2022, il quale ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 28/2010, gli incontri di mediazione possono tenersi in due modalità: a) in presenza di tutte le parti coinvolte, comprese i legali, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 28/2010 e b) telematicamente, ossia con la partecipazione da remoto anche di una sola parte, ai sensi dell'art. 8-bis D.Lgs. n. 28/2010. Nel primo caso, il verbale dell'incontro di mediazione, formato analogicamente, deve essere sottoscritto analogicamente da tutte le parti partecipanti. Nel secondo caso, il verbale dell'incontro di mediazione, ove vi sia il consenso

di tutte le parti, deve essere sottoscritto digitalmente da tutte le parti, sia che esse abbiano partecipato in presenza sia che abbiano partecipato da remoto. Infatti, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 8-bis dispongono che gli atti del procedimento della mediazione svolta in modalità telematica sono formati su documento informatico, sono sottoscritti nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) e la loro conservazione è svolta con modalità telematiche. In ogni caso, si evidenzia che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. q) D.M. n. 150/2023 gli organismi di mediazione devono garantire "la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo" e, quindi, anche di sistemi di firma digitale 'one shot', in modo da consentire la sottoscrizione del verbale e degli accordi anche alle parti che non sono dotate di firma digitale.

**Quesito n. 264, COA di Milano**  
**Parere 17 febbraio 2026**

*Il Coa di Milano ha richiesto parere in ordine alla problematica di cui agli artt. 19 e 22 del d.m. n.55/2014 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte del d.m. n.147/2022). In particolare, è stato richiesto parere in materia di liquidazione degli onorari per attività stragiudiziale di valore superiore ad euro 520.000,00 – con riferimento al periodo 2017/2022 – nell'ipotesi in cui la pratica meriti aumenti o diminuzioni in base ai parametri generali ex art. 19 del d.m. n. 55/2014.*

La risposta è resa nei termini seguenti.

Il parere riguarda l'interpretazione da dare all'espressione "parametri numerici previsti di cui all'art. 22 del d.m. n. 55/2014" per le controversie di valore superiori ad € 520.000,00. In particolare, se l'aumento o la diminuzione ex art. 19 si applichi (tesi A) solo allo scaglione finale in cui è ricompreso il valore della pratica (in tal caso tutti gli scaglioni precedenti non subiscono modifiche, qualunque aumento o diminuzione meriti la pratica), oppure (tesi B) ogni scaglione abbia un autonomo conteggio ed una autonoma valorizzazione con applicazione dei punti percentuali di aumento o riduzione in base all'art.19.

Al riguardo, premesso che la dizione "parametro numerico" riportato nell'art. 22 del d.m. n. 55/2014 non ha lo stesso valore del valore medio riportato nell'art.19 dello stesso d.m. (valore medio e parametro numerico non sono sinonimi per indicare la stessa cosa), per la soluzione del parere occorre prendere le mosse dall'art. 12 delle disposizioni preliminari del Codice civile, secondo il quale non si può attribuire ad una norma altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.

Nel caso di specie, la formulazione letterale dell'art. 22, per gli affari di valore superiore ad € 520.000,00, statuisce che "Alla liquidazione dei compensi per gli affari superiori a euro 520.000,00 si applica il seguente aumento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.001,00 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad euro 1.000.000,00" e così per gli scaglioni successivi fino a quello finale.

Stante la riportata formulazione, è da ritenersi conforme alla norma di cui all'art. 22 del dm n. 55/2014 la seconda soluzione (tesi B): ogni scaglione ha un autonomo conteggio ed una autonoma valorizzazione con applicazione dei punti percentuali di aumento o riduzione previsti dall'art. 19 (l'aumento o la diminuzione ex art.19 d.m. n. 55/2014 si applicano ad

ognuno degli scaglioni che precedono quello finale); in pratica, il risultato dell'aumento o della diminuzione dello scaglione precedente è la base per il conteggio dello scaglione successivo. Eventuali "eccessi" (in aumento o in diminuzione) possono essere "attenuati" intervenendo sulla percentuale in aumento o in diminuzione di cui all'art. 19. Peraltro, la tesi A) determinerebbe un abbattimento rilevante dei compensi sia rispetto ai parametri in vigore in precedenza che a quelli successivi del 2022, con violazione del principio della continuità dei parametri.

**Quesito n. 265, COA di Padova**  
**Parere 17 febbraio 2026**

Il COA di Padova formula quesito in materia di interpretazione dell'articolo 22 del d.m. n. 55/2014.

Il quesito è inammissibile, in quanto è pervenuta – in relazione al medesimo – comunicazione da parte dell'interessato che rende dunque identificabile la vicenda (cfr. Comunicazione ai COA sulla formulazione dei quesiti del 22 maggio e del 11 ottobre 2023). Ad ogni buon conto si segnala che in data odierna è stato reso parere su analogo quesito formulato dal COA di Milano, che si trasmette in calce per opportuna conoscenza:

**Quesito n. 264, COA di Milano**  
**Parere**

*Il Coa di Milano ha richiesto parere in ordine alla problematica di cui agli artt. 19 e 22 del d.m. n.55/2014 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte del d.m. n.147/2022). In particolare, è stato richiesto parere in materia di liquidazione degli onorari per attività stragiudiziale di valore superiore ad euro 520.000,00 – con riferimento al periodo 2017/2022 – nell'ipotesi in cui la pratica meriti aumenti o diminuzioni in base ai parametri generali ex art. 19 del d.m. n. 55/2014.*

La risposta è resa nei termini seguenti.

Il parere riguarda l'interpretazione da dare all'espressione "parametri numerici previsti di cui all'art. 22 del d.m. n. 55/2014" per le controversie di valore superiori ad € 520.000,00. In particolare, se l'aumento o la diminuzione ex art. 19 si applichi (tesi A) solo allo scaglione finale in cui è ricompreso il valore della pratica (in tal caso tutti gli scaglioni precedenti non subiscono modifiche, qualunque aumento o diminuzione meriti la pratica), oppure (tesi B) ogni scaglione abbia un autonomo conteggio ed una autonoma valorizzazione con applicazione dei punti percentuali di aumento o riduzione in base all'art.19.

Al riguardo, premesso che la dizione "parametro numerico" riportato nell'art. 22 del d.m. n. 55/2014 non ha lo stesso valore del valore medio riportato nell'art.19 dello stesso d.m. (valore medio e parametro numerico non sono sinonimi per indicare la stessa cosa), per la soluzione del parere occorre prendere le mosse dall'art. 12 delle disposizioni preliminari del Codice civile, secondo il quale non si può attribuire ad una norma altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.

Nel caso di specie, la formulazione letterale dell'art. 22, per gli affari di valore superiore ad € 520.000,00, statuisce che "Alla liquidazione dei compensi per gli affari superiori a euro 520.000,00 si applica il seguente aumento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.001,00 ad

euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad euro 1.000.000,00” e così per gli scaglioni successivi fino a quello finale. Stante la riportata formulazione, è da ritenersi conforme alla norma di cui all’art. 22 del dm n. 55/2014 la seconda soluzione (tesi B): ogni scaglione ha un autonomo conteggio ed una autonoma valorizzazione con applicazione dei punti percentuali di aumento o riduzione previsti dall’art. 19 (l’aumento o la diminuzione ex art.19 d.m. n. 55/2014 si applicano ad ognuno degli scaglioni che precedono quello finale); in pratica, il risultato dell’aumento o della diminuzione dello scaglione precedente è la base per il conteggio dello scaglione successivo. Eventuali “eccessi” (in aumento o in diminuzione) possono essere “attenuati” intervenendo sulla percentuale in aumento o in diminuzione di cui all’art. 19. Peraltro, la tesi A) determinerebbe un abbattimento rilevante dei compensi sia rispetto ai parametri in vigore in precedenza che a quelli successivi del 2022, con violazione del principio della continuità dei parametri.

**Quesito n. 268, COA di Matera**  
**Parere 17 febbraio 2026**

*Il COA di Matera chiede di sapere se la produzione in giudizio ad opera di una parte di sue dichiarazioni rese nel corso di un incontro di mediazione consenta l'utilizzo di quelle dichiarazioni anche in altri giudizi tra le medesime parti.*

In via preliminare, si osserva che l’art. 10, co 1 D.Lgs. n. 28/2010 dispone che “le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni”. Pertanto, l’obbligo di riservatezza di quanto appreso nel corso della mediazione viene meno con il consenso della parte che ha effettuato le dichiarazioni o dalla quale provengono le informazioni. Con l’allegazione o la produzione in giudizio di quelle dichiarazioni o informazioni, in base al principio dispositivo esse vengono acquisite nel processo ed escono dalla disponibilità della parte per far parte del compendio dei fatti e delle prove su cui il Giudice potrà base la propria decisione, con la conseguenza che tale condotta dovrà ritenersi rinunciativa dell’obbligo di riservatezza.

**Quesito n. 232, COA di Palermo**  
**Parere 27 marzo 2026**

*Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo richiede un parere “in ordine alla possibilità che un Avvocato già cancellato dall’Albo possa assumere la qualità di socio di una STA costituenda o già costituita. In particolare, chiede di conoscere se, successivamente alla sua cancellazione, l’Avvocato non più iscritto all’Albo: - possa aderire quale socio non professionista alla compagine societaria di una costituenda o costituita STA, purchè la predetta società rispetti i parametri di cui al comma 2 dell’art. 4- bis della L. 247/2012, lettere a), b) e c) ed inoltre - se il quesito di cui sopra abbia un diverso riscontro nella ipotesi in cui la cancellazione in precedenza eseguita sia volontaria. La richiesta formulata con il presente parere trova giustificazione nella considerazione secondo la quale ammettere – come appare che le norme consentano – che l’Avvocato cancellato possa assumere la qualità di socio di una STA, sia pure con le dovute prescrizioni di cui all’art. 4-bis comma 2 ed invece escludere che l’Avvocato già socio di una STA e successivamente cancellato (o anche*

*sospeso), debba fuoriuscire dalla compagine societaria – come disposto dall’art. 4-bis comma 5 e come chiarito nel parere già reso da Codesto Autorevole CNF in data 16/6/2025 – potrebbe essere ritenuta quale disparità di trattamento”.*

Onde fornire riscontro compiuto al parere richiesto, occorre premettere che il CNF, con parere n. 35 del 16 giugno 2025, pure richiamato dal COA di Palermo, ha avuto modo di evidenziare che fattispecie quali la sospensione, la cancellazione e la radiazione dall’albo di un avvocato costituiscono sempre cause di esclusione automatica del socio dalla STA e non possono essere ridotti a meri “incidenti professionali” privi (in toto o parzialmente) di rilievo sul piano societario.

Al riguardo, si ribadisce che, ammettendo posizioni meno rigide (causa di esclusione volontaria o esclusione implicante automaticamente la perdita della veste di socio professionista e l’acquisizione della posizione di socio finanziatore), l’avvocato sospeso, cancellato o radiato, potrebbe comunque - magari riequilibrando le percentuali per evitare lo scioglimento della STA - essere non solo socio finanziatore della STA, ma anche amministratore della medesima società.

Il modello STA, quindi, travalica l’ambito tipicamente societario e involge necessariamente (in un’ottica societariamente transtipica) una funzione, costituzionalmente rilevante, quale quella del diritto di difesa cui attende un avvocato, di modo che, ove questi si trovi nella condizione di non poter più esercitare la professione forense, non può più attendere alla funzione per la quale ha fatto ingresso in società; a ciò si aggiunga che, tra l’altro, l’avvocato è tenuto a seguire regole deontologiche che innalzano viepiù il ruolo di tale professione. Ne deriva che la presenza nella STA di un avvocato sospeso, cancellato o radiato non solo risulterebbe incoerente rispetto alla funzione sociale perseguita dall’ente, non potendo questi esercitare la funzione per la quale è entrato a far parte della compagine sociale, ma andrebbe anche – nelle ipotesi in cui gli sia stata comminata una sanzione inibitoria dell’esercizio della professione – a detrimento della professione nel suo più intimo significato, così svilendo anche i principi di autonomia, indipendenza, dignità e decoro cui tutti gli avvocati sono tenuti.

La presenza di un avvocato sospeso, cancellato o radiato in un cda di una STA ne potrebbe comunque indirizzare le scelte, il che, alla luce di quanto ampiamente evidenziato nel parere CNF n. 35/2025, appare quanto meno incongruo.

Si è detto anche che la *ratio* a fondamento dell’esclusione ha pieno rilievo anche con riguardo agli avvocati sospesi o cancellati in ragione di ipotesi che non scaturiscono da illeciti deontologici (come, ad esempio, la sospensione volontaria di cui all’art. 20, comma 2, L.P. ovvero la cancellazione dall’albo per mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 9, lett. c, e 21 L.P.); e tanto, in ragione della circostanza che tali ultime fattispecie impediscono l’esercizio della professione di avvocato e, pur non scaturendo da un illecito, vengono ricondotte nell’alveo delle cause di esclusione nella prospettiva prioritaria per cui la STA è un mezzo per esercitare in forma collettiva la professione e, solo limitatamente, uno strumento per ottenere la remunerazione dell’investimento. Il tutto, con l’effetto di scioglimento del singolo rapporto sociale allorquando il socio (per scelta o, a maggior ragione, per sanzioni derivanti da illecito deontologico) non sia più nelle condizioni di esercitare la professione forense.

Ebbene, con il parere n. 35/2025 il CNF ha qualificato la fattispecie del socio di STA sospeso, cancellato o radiato dall’albo come causa esclusione di diritto del socio dalla società, circostanza che di per sé implica l’automatica fuoriuscita del socio dalla compagine sociale;

ne deriva che il socio che si trovi in tale situazione non può partecipare alla STA e, dunque, automaticamente subisce l'esclusione. Se ciò è vero, dunque, è anche vero che quel medesimo socio neppure può essere riammesso nella STA o comunque neppure può in generale partecipare ad una STA, in quanto si trova in una situazione di assoluta e genetica incompatibilità.

In sostanza, la previsione dell'esclusione di diritto (e, dunque, automatica) di un socio nelle ipotesi innanzi dette si traduce anche in un limite all'ammissione di quel medesimo soggetto quale socio della STA; e ciò, anche qualora l'intento di questi sia finanziario e non professionale.

D'altronde, l'art. 4-bis, comma 5, Legge n. 247/2012 tipizza le cause di esclusione come riferibili a tutti i soci, a prescindere dalla circostanza che essi intendano essere qualificati come soci professionisti o soci finanziatori. Di conseguenza:

- se un socio, in costanza di partecipazione, viene attinto da sospensione, cancellazione o radiazione dall'albo viene escluso di diritto dalla STA;
- parimenti, se un aspirante socio è stato attinto da sospensione, cancellazione o radiazione dall'albo professionale, gli è inibita la partecipazione alla STA, in quanto questi è suscettibile, comunque, di essere automaticamente escluso.

Ebbene, la tesi innanzi citata valorizza la funzione della STA quale strumento di esercizio della professione di avvocato; funzione che travalica la prospettiva meramente riconducibile al lucro quale causa del contratto sociale e che giustifica l'interpretazione dell'art. 4-bis Legge n. 247/2012 non solo in termini di estensione dell'esclusione di diritto del socio a tutte le ipotesi di sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo cui è iscritto, ma anche quale sbarramento alla partecipazione sociale in capo a coloro che siano incorsi in tali provvedimenti. Altrimenti opinando, si darebbe la stura alla partecipazione ad una società che ha la funzione di esercitare la professione forense, anche quali soci finanziatori, a soggetti che quella professione non possono esercitarla.

**Quesito n. 228, COA di Trieste  
Parere 27 marzo 2026**

*Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste richiede se "è compatibile con l'iscrizione all'Albo degli Avvocati la posizione di colui che eserciti all'interno di una STP di cui è socio di minoranza attività di consulenza, essendo abilitato a svolgere attività di consulente in forza della prescritta comunicazione di cui all'art. 1 della legge 12 dell'11 gennaio 1979". In particolare, il COA specifica che, nel caso concreto oggetto della propria analisi, l'avvocato riferisce di voler fornire all'interno della STP esclusivamente attività di consulente del lavoro. Come è noto, l'art. 18, comma 1, lett. a) della Legge n. 247/2012, reputa compatibile l'iscrizione di un avvocato nell'albo dei consulenti del lavoro; nello stesso senso, d'altronde, milita anche l'art. 1 della legge n. 12/1979.*

Ciò posto, se è vero che la professione forense in forma societaria va esercitata a mezzo di una STA, è altrettanto vero che un avvocato può esercitare attività professionale di consulente del lavoro e può, dunque, anche partecipare, specie in tale veste, come socio di una STP.

Ne deriva che è compatibile l'iscrizione all'albo degli avvocati da parte dell'avvocato che eserciti attività di consulenza del lavoro come socio di una STP.

**Quesito n. 267, COA di Massa**

## **Parere 27 marzo 2026**

*Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa richiede un parere in merito alla conformità ai canoni dettati dall'art. 4-bis della Legge n. 247/2012 di una Società tra Avvocati nella quale: - la maggioranza del capitale sociale pari al 66% è detenuto da soggetti non avvocati; - la rappresentanza è attribuita a un soggetto non avvocato; - è previsto che professionisti diversi dagli avvocati e socio non professionista detengano complessivamente i 2/3 del capitale sociale ed hanno diritto agli utili in misura anche superiore ai 2/3 del totale.*

Il quesito è inammissibile, in quanto la peculiare configurazione della STA oggetto del medesimo la rende in sostanza identificabile il che, come noto, impedisce al CNF di esprimersi in termini di parere, posto che la fattispecie potrebbe successivamente essere posta in sede giurisdizionale. Infatti, come precisato da ultimo nella comunicazione inviata ai COA in data 11 ottobre 2023, è necessario che le richieste siano formulate in modo generale ed astratto e che si limitino all'enunciazione del quesito di diritto, senza diffondersi sui caratteri della fattispecie sostanziale da cui trae origine: in particolare, come si legge testualmente nella comunicazione, i quesiti "non debbono recare elementi che consentano l'individuazione degli interessati, pur non recandone il nome".

## **Quesito n. 269, COA di Livorno**

### **Parere 27 marzo 2026**

*Il COA di Livorno formula quesito in merito al termine per la presentazione della domanda di permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio tramite il portale GDU, con particolare riguardo alla configurabilità di una deroga nei casi di dimostrato malfunzionamento della piattaforma o comunque di problemi tecnici che non abbiano consentito all'iscritto di rispettare detto termine. Chiede di sapere, in particolare "se al COA sia consentito, almeno entro il primo trimestre dell'anno successivo, di confermare la permanenza ora per allora in caso di dimostrazione di impedimenti tecnici o personali non imputabili che non abbiano permesso all'iscritto di rispettare il termine del 31 Dicembre, sulla base dell'indicazione da parte dell'iscritto di 10 udienze dell'anno precedente o comunque di uno degli altri titoli indicati dal Regolamento 12.07.2019."*

L'art. 6 (Domanda per la permanenza nell'elenco) del vigente Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio al comma 2 stabilisce testualmente che "2. Il COA di appartenenza dell'istante, ricevuta la istanza di inserimento: a) verifica l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; b) ove necessario, potrà richiedere l'integrazione di tale documentazione con riferimento all'anno a cui si riferisce la domanda, ovvero all'oggetto dell'autocertificazione prodotta dal richiedente; c) entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, in assenza di eventuali richieste di integrazioni istruttorie, la trasmette, per il tramite della piattaforma informatica gestionale dedicata, al CNF con parere con parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'elenco."

Il Consiglio Nazionale Forense, che tiene e cura l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, delibera la permanenza nell'elenco. Al quesito, dunque, deve essere data risposta negativa non rientrando nelle competenze dei Consigli dell'Ordine quella di "confermare" o meno la permanenza nell'elenco unico

nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, residuando in capo ad essi la redazione del parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza.

**Quesito n. 266, COA di Salerno**  
**Parere 27 marzo 2026**

*Il COA di Salerno formula quesito in materia di tenuta dell'elenco dei difensori d'ufficio. In particolare, chiede di sapere se:*

- 1. è obbligo assoluto - o mera facoltà - per il Coa di dotarsi di un elenco di "sostituti volontari" che sostituiscano il turnista impedito già nominato, anziché ricorrere, in caso di indisponibilità dello stesso, alle liste liberi già elaborate dal gestionale;*
- 2. nell'ipotesi di scelta di adozione della suddetta lista, quali adempimenti formali e materiali debbano essere adottati dal Coa;*
- 3. nell'ipotesi in cui la lista non venga predisposta, quale criterio debba essere adottato in caso di turnista impedito già nominato;*
- 4. il turnista impedito possa delegare il turno di udienza assegnatogli ex art. 102 c.p.p.*

Al quesito n. 1, come pure ricordato dal COA richiedente, è stata già data risposta con parere n. 47 del 28.11.2023 cui si rinvia. Merita, tuttavia, sottolineare che le uniche liste delle quali il COA deve obbligatoriamente dotarsi sono quelle indicate nell'art. 15 del vigente Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio.

Il quesito n. 2 ha ad oggetto adempimenti di competenza esclusiva degli Ordini territoriali in considerazione della circostanza che le liste sono dagli stessi direttamente gestite (come pure sottolineato nel 2° cpv del parere n. 47 del 28.11.2023).

La risposta ai quesiti n. 3 e 4 pure è già stata data nel parere anzi richiamato nella parte in cui si è affermato che (in caso di non istituzione della lista) non è preclusa al difensore "turnista" impedito la possibilità di nominare un sostituto processuale di sua scelta ex art. 102 c.p.p.